

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro - Primo Grado

R. Gen.

Dispositivo n.

Il Giudice designato, dr. Rossella Masi

nella causa

TRA

GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICA S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, Circonvallazione Clodia n.36/A, presso lo studio dell'Avv. Fabio Pisani, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Agostino Equizzi in virtù di procura generale alle liti e mandato in calce al ricorso introduttivo

ricorrente

E

I.N.P.G.I.- Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Nizza n.35, rappresentato e difeso dall'Avv.to Gavina M. Sulas per procura a margine del ricorso del decreto ingiuntivo

convenuto

all'udienza del 9.3.05 ha pronunciato sentenza mediante lettura del seguente

DISPOSITIVO

- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna il Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica S.p.A. al pagamento, in favore dell'INPGI, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1700,00 di cui € 710,00 per onorari e € 800,00 per diritti;

Roma, 9.3.2005

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 13.6.2002, la S.p.A. Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica proponeva opposizione nei confronti del decreto emesso il 18.3.2002, con il quale il Tribunale di Roma aveva ingiunto alla stessa società il pagamento di Euro 15.280,57 in favore dell'I.N.P.G.I., a titolo di contributi omessi, somme aggiuntive e sanzioni civili, relativi all'attività svolta dalla lavoratrice nei periodi 7/95-9/95 e 8/96-8/97.

L'opponente eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria dell'INPGI, in quanto basata sull'errato presupposto della natura giornalistica dell'attività svolta dalla predetta lavoratrice (ritenuta dall'Istituto in base al provvedimento di iscrizione della al registro dei praticanti giornalisti, deliberato dal Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Sicilia in data 15.4.98, con decorrenza dall'1.7.95), che aveva invece espletato l'attività di pubblicista, ed in tale qualità era infatti iscritta nei relativi elenchi; coerentemente con la tipologia delle mansioni espletate, la società aveva infatti versato i contributi previdenziali all'Inps. Contestava quindi la legittimità dell'iscrizione nell'albo dei praticanti giornalisti, operata in assenza dei necessari presupposti legali, rilevando inoltre che la qualità di giornalista praticante non poteva attribuirsi se non dal momento dell'iscrizione nel registro, e chiedeva quindi che il conseguente obbligo contributivo venisse tutt'al più limitato al periodo successivo all'iscrizione, anziché al tempo in cui, retrodatando tale iscrizione, l'Ordine aveva determinato di far risalire l'inizio dell'attività giornalistica. In via subordinata chiedeva il riconoscimento dell'effetto liberatorio del

pagamento dei contributi in favore dell'Inps alla luce della legge n. 388 del 2000.

Si è costituito in giudizio l'INPGI, Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola", nella persona del legale rappresentante, chiedendo il rigetto della opposizione.

Espletata prova testimoniale ed autorizzato il deposito di note, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata e pertanto, va rigettata.

L'INPGI ha fondato la pretesa creditoria oggetto del decreto sulla base del provvedimento di iscrizione di _____ al registro dei praticanti giornalisti, deliberato dal Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Sicilia in data 15.4.98, con decorrenza dal 1.7.95 (vd. delibera del Consiglio dell'ordine n. 515/98 in atti).

Il menzionato provvedimento di iscrizione è stato oggetto del primo motivo di opposizione della società, che ha affermato l'esistenza di un diritto soggettivo dell'editore a non subire gli effetti pregiudizievoli del provvedimento di iscrizione dei propri dipendenti all'Ordine dei giornalisti, sostenendo la possibilità di dedurre avanti al giudice del lavoro l'illegittimità di tale provvedimento.

In relazione a tali argomentazioni, va osservato che l'atto di iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti rappresenta un provvedimento di accertamento costitutivo, da cui deriva uno *status* professionale, ossia una qualifica giuridica inseparabile dalla persona e pertanto assoluta ed efficace *erga omnes*. Tale natura deve affermarsi anche con riguardo all'iscrizione nel registro dei praticanti, come si evince anche dalle

disposizioni di legge che prevedono che l'iscrizione in tale registro decorre dalla data di effettivo inizio del tirocinio dichiarata dal direttore o accertata dal competente consiglio regionale (art. 3 DPR n. 384/93) con la precisazione che ove il direttore ometta o ritardi tale adempimento il Consiglio Regionale adotta le iniziative del caso per il rilascio della dichiarazione (DPR 115/65 come modificato dal DPR 212/72 art.10). La Suprema Corte in materia ha precisato che "la norma di cui all'art. 46 comma secondo del d.P.R. n. 115 del 1965, così come introdotta dall'art.3 del d.P.R. N. 384 del 1993, ha inteso attribuire ai Consigli dell'Ordine, regionali e nazionale (secondo le rispettive competenze), un potere di intervento sostitutivo rispetto al direttore dell'organo di informazione -cui il praticante giornalista abbia inutilmente rivolto istanza di rilascio della certificazione di compiuta pratica - con conseguente facoltà di accertare e dichiarare la sussistenza dello svolgimento della pratica giornalistica (ancorché esercitata abusivamente, al di fuori, cioè, degli schemi del procedimento legale tipico di cui agli artt. 31 e 34 d.P.R. 115/65) e la data di effettivo inizio del tirocinio, onde provvedere, all'esito, e con effetto da tale data, all'iscrizione del praticante (ancorché "di fatto") nel relativo registro" (Cass. 5936 del 2000).

La deliberazione di iscrizione non può costituire oggetto di sindacato incidentale al fine della sua eventuale disapplicazione ex art. 5 l. 2248/1865 All.E, atteso che l'iscrizione integra un atto amministrativo privo di margini di discrezionalità, rispetto al quale il giudice deve limitarsi unicamente a riscontrarne l'esistenza senza poter porre in discussione lo *status* da essa derivante. Il diritto accertato con il

provvedimento di iscrizione, cioè la qualità giuridica afferente alla persona, non è peraltro suscettibile di quella dissociazione tra validità ed

efficacia che è il presupposto dell'istituto della disapplicazione. La verifica incidentale è altresì impedita dal fatto che nel nostro ordinamento non è possibile l'accertamento senza efficacia di giudicato e con effetti limitati al giudizio in corso, delle questioni pregiudiziali relative allo *status* delle persone (SS.UU. 6252/1981, Cass. 3849/84, Cass. 1358/1983, Cass. 109/1987; SS.UU. 14021/91; Cass. 3145/93).

Occorre evidenziare che le Sezioni Unite della Cassazione avevano sollevato, nell'ambito del procedimento definito con la sentenza n.14021/91, questione di legittimità costituzionale delle norme della legge professionale n.63/69, in relazione agli artt. 24 e 113 Cost., nella parte in cui "escludono che il terzo, la cui posizione giuridica sia incisa dal provvedimento di iscrizione nel registro dei giornalisti (o praticanti giornalisti), possa impugnare (o contestare la legittimità) di tale provvedimento dinanzi ad una qualsiasi istanza giurisdizionale". La Suprema Corte avevano infatti ritenuto che sussiste un diritto soggettivo dell'editore a non veder modificati i termini del rapporto di lavoro in conseguenza di un atto di iscrizione illegittimo; nell'ambito del nostro ordinamento, tale diritto non poteva trovare tutela dinanzi al giudice specializzato ex artt. 63 ss. legge professionale (che non include l'editore tra i soggetti tassativamente legittimati ad adire il giudice specializzato), né dinanzi ai tribunali ordinari (attesa l'esclusiva competenza del giudice specializzato) né, infine, davanti al giudice del lavoro, considerata l'impossibilità di operare l'accertamento incidentale e quindi, la disapplicazione dell'atto.

Con sentenza n. 71/1991, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sottoposta; conseguentemente, le Sezioni Unite hanno ribadito l'impedimento del giudice a disapplicare il provvedimento di iscrizione,

affermando tuttavia la possibilità dell'autorità giudiziaria ordinaria "... a conoscere delle posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dall'editore..." non al fine di incidere sull'atto amministrativo, ma soltanto per verificare la natura del rapporto di lavoro controverso (sent. 14021/91). La giurisprudenza successiva della Suprema Corte ha costantemente espresso tale orientamento, riconoscendo al giudice del lavoro il potere di effettuare una autonoma valutazione dell'attività effettivamente svolta nell'ambito del rapporto dedotto in giudizio, al fine di accertare se questa attività presenti nel concreto i connotati tipici dell'attività giornalistica (Cass. 16.1.93 n. 536; Cass. 29.4.1997 n. 3716). D'altronde la verifica della natura della prestazione lavorativa si prospetta imprescindibile, considerato che l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato di carattere giornalistico costituisce condizione essenziale per la nascita dell'obbligo assicurativo-previdenziale dell'editore: "... con il rapporto di lavoro subordinato si costituisce automaticamente il rapporto assicurativo e l'INPGI, ove il lavoratore sia un giornalista professionista, si sostituisce all'INPS; non v'è dubbio che le prestazioni di legge sono dovute con riferimento all'iscrizione... semprechè sussista l'opera effettiva di giornalista professionista con rapporto di lavoro subordinato... avendo comunque il dipendente, anche se non iscritto, diritto al trattamento economico ed al risarcimento del danno da omessa contribuzione e derivandogli, per l'acquisizione dello status, è vero, qualifiche e diritti ulteriori, ma pur sempre come effetti propri e naturali dello stesso svolgimento del rapporto" (Cass. 10.1.87 n. 109; vd. anche SS.UU. 6252/1981, Cass. 3849/84, Cass. 1358/1983, SS.UU. 14021/91; Cass. 3145/93, citate).

In ordine alla prestazione lavorativa espletata dalla Terranova, l'opponente ne ha negato il carattere giornalistico, evidenziando che la lavoratrice era iscritta nell'elenco dei pubblicisti e che a tale profilo dovevano ricondursi le mansioni svolte per la società. Ha inoltre rilevato che non poteva essere riconosciuto lo svolgimento dell'attività di praticante, in assenza della dichiarazione del direttore responsabile attestante l'avvenuto inizio della pratica, indispensabile per l'iscrizione nel relativo registro e, quindi, per il riconoscimento della natura giornalistica della prestazione lavorativa. L'assenza dei requisiti legali avrebbe quindi determinato, oltre che l'illegittimità dei provvedimenti di iscrizione, l'impossibilità di riconoscere la natura giornalistica dei rapporti in questione.

In merito va osservato che l'accertamento del carattere subordinato del rapporto di lavoro e della natura giornalistica dello stesso deve riferirsi ai connotati e alle modalità concretamente assunte dalla prestazione nel corso del suo svolgimento. La prestazione può infatti essere definita subordinata e qualificata come giornalistica anche in assenza dell'iscrizione del lavoratore all'albo. "L'iscrizione all'albo dei giornalisti, sia che si tratti di giornalismo tradizionale, svolto con la comunicazione scritta od orale, sia di giornalismo effettuato con mezzi di comunicazione visiva, opera su un piano spiccatamente pubblicistico, diverso ed autonomo rispetto alla qualificazione del singolo rapporto di lavoro, che può essere definito giornalistico soltanto se le prestazioni offerte dal lavoratore subordinato presentino i precisi e tipici connotati dell'attività giornalistica" (Cass. 9.4.1986 n. 2477; vd. anche Cass. 4431/1997).

La natura giornalistica della prestazione deve quindi valutarsi con riferimento al tipo di attività in concreto svolta che, pur differenziandosi in

relazione alle specifiche mansioni svolte (collaboratore redazionale, redattore, ecc.), consiste essenzialmente nella raccolta di dati e nella trasmissione di notizie, nonché nella analisi, valutazione ed elaborazione di tali elementi, con compilazione di articoli.

La Suprema Corte ha precisato che "per attività giornalistica ... deve intendersi quella prestazione di lavoro intellettuale, della sfera della espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero, la quale, utilizzando il mezzo di diffusione scritto, verbale o visivo, è diretta a comunicare ad una massa indifferenziata di utenti idee, convinzioni o nozioni, attinenti ai campi più diversi della vita spirituale, sociale, politica, economica, scientifica e culturale, ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettività, anche se non disgiunta da valutazione critica. Essa, pertanto, si differenzia nettamente dalle altre prestazioni, connesse ad un determinato mezzo di diffusione, siano esse soltanto tecniche ed esecutive o anche, sebbene intellettuali, di semplice collaborazione ed organizzazione amministrativa (raccolta e catalogazione di archivi, segreteria, ecc.) che ben possono definirsi, a vari livelli, impiegate" (Cass. 2.2.1982 n. 625, citata; vd anche Cass. 552/1988):

I connotati sostanziali della subordinazione nel rapporto di lavoro giornalistico sono poi costituiti dal "carattere di continuità" e nel "vincolo di dipendenza". Va osservato che il vincolo della subordinazione assume, nel lavoro giornalistico, una particolare configurazione per la natura intellettuale della relativa attività, per il carattere collettivo dell'opera redazionale e per la peculiarità dell'orario di lavoro del dipendente, il quale conserva, pur nell'ambito delle direttive del datore di lavoro, una certa autonomia e discrezionalità. Occorre quindi che il lavoratore assicuri con continuità, in conformità all'incarico ricevuto, una

prestazione non occasionale rivolta a soddisfare le esigenze di informazione, con l'obbligo di porre a disposizione dell'editore la propria opera senza che esso venga meno tra una prestazione e l'altra. Il contratto di lavoro autonomo si caratterizza invece in quanto le prestazioni sono singolarmente convenute in base ad una successione di incarichi fiduciari e la remunerazione è subordinata alla valutazione da parte del direttore del giornale e commisurata in relazione alla singola prestazione (vd., tra le altre, Cass. Sez. Lav. 7494 del 12.8.1997, e Cass. Sez. Lav. 5693 del 9.6.1998).

Nel caso in esame, l'analisi delle risultanze processuali evidenzia che la [redacted] ha svolto nei periodi in esame un'attività subordinata avente i connotati tipici e peculiari di un lavoro propriamente giornalistico.

Dalla documentazione in atti e dalle testimonianze raccolte è emerso infatti che la [redacted], dal luglio al settembre 1995 e dal novembre al dicembre 1996, ha lavorato per il Giornale di Sicilia in sostituzione di altri giornalisti andati in ferie (v. lettere-contratto del 28.6.95 e del 9.11.96 e buste paga, doc. 1-7 fascicolo Inpgi), svolgendo le medesime funzioni dei giornalisti sostituiti (testi [redacted], [redacted]), occupandosi di cronaca bianca, ed in particolare curando la raccolta delle notizie all'esterno, effettuando interviste, presenziando alle conferenze stampa, elaborando articoli, partecipando alla titolazione dei pezzi ed alla cura dell'impaginazione (testi [redacted], [redacted]). L'attività descritta risulta essere stata espletata anche nel periodo successivo, fino all'agosto 1997, come dichiarato dal teste [redacted] e confermato dalla stessa [redacted].

Le risultanze istruttorie hanno consentito inoltre di accertare che siffatte mansioni venivano svolte dalla lavoratrice principalmente nei locali della redazione, nell'ambito della quale la lavoratrice disponeva di una [redacted].

prestazione non occasionale rivolta a soddisfare le esigenze di informazione, con l'obbligo di porre a disposizione dell'editore la propria opera senza che esso venga meno tra una prestazione e l'altra. Il contratto di lavoro autonomo si caratterizza invece in quanto le prestazioni sono singolarmente convenute in base ad una successione di incarichi fiduciari e la remunerazione è subordinata alla valutazione da parte del direttore del giornale e commisurata in relazione alla singola prestazione (vd., tra le altre, Cass. Sez. Lav. 7494 del 12.8.1997, e Cass. Sez. Lav. 5693 del 9.6.1998).

Nel caso in esame, l'analisi delle risultanze processuali evidenzia che la Terranova ha svolto nei periodi in esame un'attività subordinata avente i connotati tipici e peculiari di un lavoro propriamente giornalistico.

Dalla documentazione in atti e dalle testimonianze raccolte è emerso infatti che la , dal luglio al settembre 1995 e dal novembre al dicembre 1996, ha lavorato per il Giornale di Sicilia in sostituzione di altri giornalisti andati in ferie (v. lettere-contratto del 28.6.95 e del 9.11.96 e buste paga, doc. 1-7 fascicolo Inpgi), svolgendo le medesime funzioni dei giornalisti sostituiti (testi ,), occupandosi di cronaca bianca, ed in particolare curando la raccolta delle notizie all'esterno, effettuando interviste, presenziando alle conferenze stampa, elaborando articoli, partecipando alla titolazione dei pezzi ed alla cura dell'impaginazione (testi). L'attività descritta risulta essere stata espletata anche nel periodo successivo, fino all'agosto 1997, come dichiarato dal teste e confermato dalla stessa

Le risultanze istruttorie hanno consentito inoltre di accertare che siffatte mansioni venivano svolte dalla lavoratrice principalmente nei locali della redazione, nell'ambito della quale la lavoratrice disponeva di una

postazione di lavoro, di un telefono, un fax ed un computer con accesso ai terminali del sistema informativo (testi) e che la sua presenza in redazione era quotidiana (testi), con orario di sette-otto ore al giorno (teste).

I testi escussi hanno inoltre affermato che la osservava le direttive del capo servizio o del vice capo servizio oltre che del direttore, ai quali doveva chiedere l'autorizzazione per permessi e ferie, essendo anche obbligata ad avvertire nel caso avesse dovuto assentarsi (testi).

Le circostanze sopra esposte sono state confermate dalla medesima , in sede testimoniale.

Alla luce di quanto premesso, deve conclusivamente ritenersi che la abbia svolto, nel periodo in esame, un lavoro giornalistico di tipo subordinato, e che, conseguentemente, l'Ente previdenziale legittimato alla pretesa contributiva sia l'INPGI.

In merito all'ulteriore motivo di opposizione, relativo alla asserita riconoscibilità della qualità di giornalista solo dal momento dell'iscrizione e non da quello della retrodatazione effettuato dall'Ordine, deve osservarsi che la Suprema Corte ha più volte ribadito che le prestazioni contributive sono dovute con riferimento all'iscrizione per come retrodatata dal Consiglio dell'Ordine (vd. tra, le altre, Cass. n. 109/87 e Cass. 3145/93, citate). Peraltro non risultano, nel caso, elementi idonei a inficiare la validità di tale provvedimento, che si prospetta anzi suscettibile di conferma in relazione alle risultanze istruttorie, dalle quali, come esposto, è effettivamente emerso lo svolgimento di attività giornalistica subordinata in epoca precedente all'aprile '98.

Va pertanto osservato che l'obbligo contributivo della società appellante deve essere determinato con riferimento all'intero periodo indicato

dall'INPGI, in relazione al momento di retrodatazione dell'iscrizione operata dal Consiglio.

Quanto all'obbligo relativo al pagamento delle somme aggiuntive che il datore è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi, questo costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo ed è posto allo scopo di rafforzare l'obbligazione contributiva e di risarcire con una presunzione *iuris et de iure* il danno cagionato all'istituto assicuratore, sicché non è necessaria alcuna indagine sull'imputabilità o sulla colpa in ordine all'omissione od al ritardo del pagamento della contribuzione al fine di escludere o ridurre l'obbligo suindicato (v. Cass. n. 2689 del 1995; Cass. n. 10964 del 1992).

Non può peraltro condividersi l'assunto dell'opponente in merito all'applicabilità alla fattispecie dell'art. 116 co. 20 della legge n. 388 del 2000.

Infatti, dalla lettura dell'art. 76 della l. n. 388 del 2000 secondo il quale "Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive" si evince implicitamente ma chiaramente che la legislazione nazionale, dettata per le restanti forme di previdenza obbligatoria da lavoro dipendente, laddove non preveda espressamente in senso contrario, non si applica anche all'INPGI. Il termine "coordinamento" non comporta l'automatica sovrapposizione della disciplina legale, in tema di contributi e prestazioni, a quella predisposta dall'INPGI. Tale interpretazione, conforme al dettato dell'art. 12 prel. c.c. ("Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole...") è, peraltro, coerente con "l'intenzione del

legislatore" (sempre alla luce dell'art. 12 prel. c.c.) ossia con quell'autonomia che il d.lgs. n. 509 del 1994 ha conferito all'Istituto, autonomia specificata in tema di sanzioni dall'art. 4, c. 6bis della l. n. 140 del 1997. Gli enti privatizzati di cui al d.lgs. n. 509 del 1994 (fra i quali l'INPGI), dunque, in base all'art. 4, c. 6bis, della l. n. 140 del 1997 possono adottare provvedimenti in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 3, c. 2, del d.lgs. n. 509. Quindi, anche se la Corte Suprema si è espressa in passato ritenendo applicabile la nuova disciplina legislativa (v. Cass. 9-5-2002 n. 6680), deve ritenersi che la disciplina dettata dalla legge 388/2000 non trovi applicazione nei confronti dell'Istituto (v. Tribunale di Roma in sede di Appello n. 14957 del 2003 e la recente pronuncia del Consiglio di Stato n. 3065 del 12.5.2004).

Alla luce di quanto esposto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Tali i motivi della decisione in epigrafe.

Roma, 9.3.2005.

Il giudice

Rossella Masi